CAMERA DEI DEPUTATI N. 977-A

RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI)

(RELATORE **PACATI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 14 dicembre 1949 *(Stampato n. **545**)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(TUPINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(PELLA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 14 dicembre 1949

—

Autorizzazione della spesa di lire un miliardo per la costruzione di caserme per reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Presentata alla Presidenza il 6 dicembre 1950

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Solo ponendo mente a quanto male siano allogate nel nostro paese le forze di polizia, alle cui necessità, dopo le ingenti distruzioni belliche, si è dovuto provvedere con soluzioni di ripiego e con adattamenti precari nella maggior parte non rispondenti alle esigenze disciplinari e funzionali dei singoli reparti, si è in grado di osservare nella giusta luce e di esaminare con serena obiettività questo provvedimento di legge, che autorizza la spesa di lire un miliardo per la costruzione di caserme per le guardie di pubblica sicurezza.

Data la natura democratica del regime che il popolo italiano si è dato al termine dell'immane tragedia della guerra, al Corpo di polizia risultano pressoché esclusivamente affidate tanto la tutela dell'ordine pubblico, che la garanzia della libertà dei cittadini, compiti invero assai delicati, per l'assolvimento dei quali si richiedono sedi razionalmente costruite e convenientemente ubicate che faci-

litino il sollecito ed armonico impiego degli uomini ogni qualvolta se ne presenti la necessità. Per la sistemazione dei reparti, in alcuni centri è stato possibile ricorrere alle caserme dell'esercito per quanto anch'esse non sempre opportunamente dislocate; in altri le guardie sono state collocate in edifici demaniali aventi strutture difficilmente adattabili allo scopo se non con profonde modifiche di convenienza assai discutibile sia dal punto di vista tecnico che economico; nella maggior parte dei casi invece si è dovuto ricorrere alla requisizione parziale o totale di fabbricati scolastici e civili, appartenenti ad enti locali o a privati, i cui proprietari non cessano di esercitare pressioni al fine di ottenerne lo sgombero e la restituzione all'uso originario, pressioni del resto pienamente giustificabili data la perdurante carenza in materia di edilizia scolastica e di alloggi.

Gli inconvenienti derivanti da questo stato di fatto si rendono ancor più acuti quando un reparto che dovrebbe costituire una unità inscindibile anche sotto il profilo della sede, viene a trovarsi frazionato nel più irrazionale dei modi e distribuito nelle più disparate località, con grave pregiudizio della sua efficienza in caso di bisogno per un impiego improvviso specialmente nelle ore notturne.

Si tratta di un Corpo tuttora privo di caserme proprie, il quale oltre ad avere mansioni di eccezionale responsabilità nel quadro della vita interna della nazione, ha imprescindibile urgenza di possedere sedi non distanti dalle città e possibilmente al centro delle stesse.

Uno degli aspetti più sconcertanti del dramma nostro è indubbiamente presentato dalla esigua disponibilità finanziaria con cui si deve far fronte agli innumerevoli bisogni che spuntano da ogni dove richiamando la nostra sensibilità; graduare i relativi interventi e stabilirne l'ordine di precedenza, è cosa assai difficile per i molti fattori che entrano in giuoco, ognuno dei quali esige una ponderata ed oculata considerazione e nell'insieme una equilibrata sintesi valutativa senza della quale le decisioni rischiano di contravvenire alle norme del saggio operare. Ma nella fattispecie, le insufficienze, gli inconvenienti ed i disagi sono di tale natura e così palesi che l'avvio verso una soluzione si presenta non soltanto utile e necessario ai fini di un ritorno alla normalità, ma si impone con carattere di urgenza per i benefici riflessi che può recare in tutti i settori della vita.

La portata del disegno di legge che ci viene trasmesso dal Senato, al cui esame venne presentato di concerto dai ministri dei lavori pubblici, dell'interno e del tesoro, è purtroppo alquanto modesta poiché lo stanziamento permette la costruzione di dieci caserme appena, che in base alla previsione degli organi competenti vengono ripartite nei seguenti capoluoghi di provincia: Belluno, Padova, Treviso, Genova, Arezzo, Matera, Cosenza, Benevento, Taranto ed Agrigento.

Si deve onestamente riconoscere che le sedi sono state scelte con serenità di indagine e di giudizio fra quelle nelle quali maggiormente si verifica il fenomeno della occupazione di edifici di proprietà di enti locali o di privati, e la distribuzione che ne è conseguita in base ai criteri adottati con imparzialità, è ben rispondente anche dal punto di vista regionale, tre capoluoghi appartenendo all'Italia settentrionale, due alla centrale e cinque alla meridionale ed insulare.

Si noti che se il miliardo si dovesse impiegare per la costruzione di case popolari consentirebbe l'apprestamento di circa 500 appartamenti, quanti a un dipresso ne vengono resi disponibili per gli usi civili con l'applicazione del presente dispositivo di legge, il quale in tal senso viene ad inserirsi nel più vasto piano di creazione di alloggi da mettere a disposizione del nostro popolo.

Ne viene pure a beneficiare l'erario in quanto lo Stato ad opere eseguite potrà risparmiare una ragguardevole somma, oggi spesa per le indennità di requisizione, affitto e manutenzione, ragguardevole appunto perché si tratta di edifici non costruiti per l'uso a cui sono attualmente adibiti.

I lavori, a legge approvata, possono entrare rapidamente in cantiere, non occorrendo per essi la lunga e talvolta estenuante procedura burocratica richiesta per le altre opere sovvenzionate dallo Stato; in altri termini, sono in grado di portare un sensibile e pressoché immediato sollievo alla pressante disoccupazione.

Si deve altresì considerare il problema alla cui soluzione tende il provvedimento, entro l'orbita di quello più vasto e complesso dell'assestamento e riordinamento di tutta l'edilizia di Stato, del quale non solo fa parte, ma ne rappresenta l'aspetto più attuale e di più urgente impostazione.

E giacché siamo in argomento, è doveroso ricordare che alcuni colleghi hanno messo in evidenza la necessità di una maggior cura del patrimonio immobiliare statale che è considerevole e deve essere sfruttato ed utilizzato nel più redditizio dei modi evitandone il depe-

rimento e cercando di renderlo sempre più rispondente alle nuove esigenze sociali.

Parrebbe opportuno che i beni demaniali inservibili o di scarso reddito, fossero alienati con le debite cautele, e laddove si presenta la necessità gradualmente sostituiti con edifici più rispondenti alle richieste del pubblico contribuente. Di fronte ai compiti sempre maggiori che lo Stato odierno va assumendo, al rapido evolversi del progresso che impone organismi sempre più agili e snelli, l'esigenza dello svecchiamento si impone non solo nei metodi fin qui usati, ma anche nei mezzi posti a disposizione degli uomini che operano entro lo Stato, fra i quali gli ambienti di lavoro assumono importanza non trascurabile. Far vivere gli uomini in locali igienicamente idonei e confortevoli significa ridurre la loro fatica e conseguire da essi un maggior rendimento.

E per tornare, dopo la chiosa che si è ritenuta opportuna, al tema delle sedi degli agenti di pubblica sicurezza, dal momento che solo dieci capoluoghi potranno essere sistemati mercè l'attuale provvedimento, sarà forse bene, non foss'altro per scrupolo di coscienza, tornare ad esaminare per gli altri centri se ancora non resta una qualche possibilità di adattamento allo scopo dei beni demaniali scarsamente utilizzati, tenendo presente che le modifiche devono essere affrontate soltanto quando almeno in linea di massima, gli edifici possano poi rispondere alle esigenze funzionali e se fatto un preventivo del costo degli adattamenti, ne risulti una reale convenienza economica, poiché in caso contrario vale la pena di alienare gli immobili e reimpiegare il realizzo nella costruzione di nuovi fabbricati.

C'è da augurarsi comunque che il Governo si trovi presto nella condizione di poter provvedere ad un ulteriore stanziamento di fondi di entità sufficiente a consentire la risoluzione integrale del problema delle sedi dei reparti della pubblica sicurezza almeno nei più importanti centri della Repubblica in modo che i relativi stabili attualmente occupati e specialmente gli edifici scolastici, possano tornare alla destinazione originaria, con vantaggio per il prestigio dello Stato, per lo svolgersi dell'attività educativa, per la disponibilità degli appartamenti e per la formazione di nuove fonti di lavoro, che, per quanto temporanee, sono sempre tanto preziose agli effetti dell'assorbimento di mano d'opera.

In considerazione di quanto esposto la Commissione invita la Camera ad approvare il disegno di legge in oggetto.

PACATI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire un miliardo da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici dell'esercizio finanziario 1948-49 per la costruzione a cura dello stesso Ministero di nuove caserme per reparti del Corpo delle guardie di Pubblica sicurezza nelle località che saranno stabilite di intesa tra i Ministeri dell'interno, del tesoro e dei lavori pubblici.

ART. 2.

Per gli effetti dell'articolo 81 — quarto comma — della Costituzione della Repubblica Italiana, alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 8 luglio 1949, n. 421, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49 (quinto provvedimento).

ART. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.